

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 295
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: incarico ad Ascoop soc.coop., di Tione di Trento (TN), per il servizio di pulizia della sede della Comunità delle Regole dal 2018 al 2021 (quattro anni).

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Cerana Luca PRESIDENTE
Pretti Daniela
Bolza Daniele
Giovanella Alberto
Simoni Cristian
Bertolini Onorio

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: ----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: affidamento ad Ascoop soc.coop., di Tione di Trento (TN), del servizio di pulizia della sede della Comunità delle Regole dal 2018 al 2021 (quattro anni).

Il 31 dicembre prossimo cesserà di avere efficacia il contratto stipulato il 4 marzo 2013 (in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 284/2012) tra la Comunità delle Regole ed Ascoop soc.coop, con sede a Tione di Trento, relativo al servizio di pulizia dell'edificio sede dell'Amministrazione (p.ed. 600 C.C. Ragoli I). In detto contratto sono individuate specificamente le prestazioni da svolgere a cadenza prefissata (infrasettimanale, settimanale, etc.). Il corrispettivo annuo è stabilito in 7.920,00 € oltre all'i.v.a., da pagare mensilmente in dodicesimi.

Con nota del 14 dicembre 2017 (prot. 4298/2017) Ascoop soc.coop. ha evidenziato la propria disponibilità a rinnovare il contratto in parola per un periodo di quattro anni (dal 2018 al 2021), migliorando alcune delle prestazioni previste nell'attuale contratto e lasciando invariato il corrispettivo, prevedendo solo la rivalutazione ISTAT a partire dal 2019. Specificamente, l'impresa ha proposto lo svolgimento a cadenza bisettimanale delle prestazioni attualmente svolte a cadenza mensile nonché l'introduzione del lavaggio radicale, una volta all'anno, della pavimentazione in granito del giroscale e dei relativi pianerottoli, prestazione rivelatasi necessaria nel corso dell'esecuzione del contratto in scadenza.

Il corrispettivo complessivo derivante dal contratto di servizio in questione per quattro anni sarebbe pari a 31.680,00 € oltre all'i.v.a., dunque inferiore alla soglia (46.000,00 €) di cui all'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo.

In considerazione del fatto che Ascoop soc.coop., dal 2013 ad oggi, ha eseguito ottimamente il contratto in scadenza, riscontrando in modo più che soddisfacente le esigenze manifestate dall'Amministrazione, si ritiene opportuno stipulare un nuovo contratto di servizio con detta impresa per il periodo 2018 – 2021 (quattro anni), alle condizioni dalla stessa proposte e sopra indicate.

Al presente provvedimento è allegato il capitolato speciale d'appalto del servizio in parola, elaborato sulla base delle previsioni del contratto in scadenza e con le migliorie di cui sopra.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e preso atto che l'importo dell'incarico in parola, al netto dell'i.v.a., è contenuto entro il limite (46.000,00 €) previsto all'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire lo svolgimento del servizio già a partire dall'1 gennaio 2018;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;


all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

3. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990, ad Ascoop soc.coop., di Tione di Trento (TN), il servizio di pulizia della sede della Comunità delle Regole (p.ed. 600 C.C. Ragoli I) per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 (quattro anni) verso il corrispettivo annuo di 7.920,00 € oltre all'i.v.a. 22%, come da offerta sopra citata (prot. 4298/2017), che si approva, specificando che detto corrispettivo sarà pagato mensilmente in dodicesimi e che, partire dal 2019 lo stesso sarà rivalutato sulla base degli indici ISTAT;
4. di approvare il capitolato speciale d'appalto del servizio in questione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di evidenziare che l'oggetto specifico dell'incarico in questione, in particolare per quanto riguarda le prestazioni oggetto del servizio, non è ricompreso in alcun capitolato tecnico del mercato elettronico e che, pertanto, l'incarico sarà formalizzato mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento e del c.s.a. ad esso allegato, a titolo di accettazione del loro contenuto;
6. di evidenziare che la spesa annua derivante dal presente provvedimento, pari a 9.662,40 € (i.v.a. 22% inclusa), costituirà un impegno automatico a carico del bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 (ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. c), del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Regole nonché dell'art. 15, c. 2, lett. e), del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 8/L/1999, norma applicabile anche alla Comunità delle Regole);
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria della liquidazione del corrispettivo dovuto all'impresa incaricata, sulla base di visto di regolarità della prestazione da parte dell'Ufficio Tecnico e secondo le previsioni del regolamento di contabilità;
8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire lo svolgimento del servizio già a partire dall'1 gennaio 2018;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO

alla delib. 295 del. 21.12.2017



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



dal 1249

Capitolato speciale d'appalto del servizio di pulizia della sede della Comunità delle Regole per il periodo 2018 – 2022

Art. 1 – Oggetto

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dal servizio di pulizia dell'edificio sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, di seguito indicata anche solo come "Amministrazione", situato a Tre Ville, Frazione Ragoli, in Via Roma n. 19 (p.ed. 600 C.C. Ragoli I).
2. Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, garantendo:
 - la salvaguardia dello stato igienico e sanitario degli ambienti;
 - l'integrità e la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto;
 - il mantenimento dell'ordine nei locali.
5. Il personale addetto al servizio in questione dovrà essere esclusivamente dipendente dall'impresa appaltatrice.
6. È esclusa la possibilità di subappaltare il servizio o, comunque, alcune prestazioni in esso comprese nonché di cedere, anche solo parzialmente, il contratto di servizio.
7. L'Amministrazione fornirà all'impresa appaltatrice l'acqua e la corrente elettrica necessarie allo svolgimento del servizio e metterà a disposizione spazi idonei per il deposito dell'attrezzatura, del materiale e degli eventuali macchinari necessari allo svolgimento del servizio.
8. Sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice l'approvvigionamento dei prodotti, delle attrezzature e dei macchinari necessari per lo svolgimento del servizio nonché la fornitura dei prodotti di consumo (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, i sacchetti per le immondizie, il sapone liquido, le salviette asciugamani, la carta igienica, etc.).

Art. 2 – Durata

1. Il contratto di servizio avrà durata dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 (quattro anni).


Art. 3 – Orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto in orari tali da non compromettere le attività normalmente esercitate all'interno dell'edificio in questione. In ogni caso, gli orari di svolgimento del servizio dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione, anche solo per le vie brevi.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez, c.f. 00324520220 – p.iva 00159040229

sede: Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville (TN) – www.regolespinalemanez.it

tel. 0465/322433 – fax 0465/323123 – e-mail: info@regolespinalemanez.it – p.e.c.: regolespinalemanez@pec.it



Art. 4 – Descrizione delle prestazioni

1. Il servizio di pulizia consisterà nello svolgimento delle prestazioni di seguito elencate:
 - a) prestazioni da effettuarsi per tre giorni alla settimana negli uffici al piano terra e nei servizi igienici al primo piano:
 - svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini con sostituzione dei sacchetti in plastica;
 - conferimento, senza utilizzo di automezzi, ai pertinenti centri di raccolta della carta, della plastica e del vetro, non del residuo;
 - scopatura ad umido dei pavimenti;
 - lavaggio, disinfezione e deodorazione dei pavimenti degli antigabinetti e dei servizi igienici;
 - lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico – sanitari con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
 - spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili, con attenzione a piani di lavoro e scrivanie;
 - fornitura e distribuzione di carta igienica, asciugamani, salviette in carta e sapone liquido;
 - b) prestazioni da effettuarsi a cadenza settimanale in tutti i locali al piano terra e al primo piano nonché sul giroscale:
 - lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti, di qualunque tipologia (marmo, granito, ceramica, legno, etc.);
 - lavaggio e disinfezione delle scale compresi i relativi corrimano;
 - eliminazione di impronte e macchie da porte, maniglie, corrimano, pareti divisorie, arredi, infissi, vetrate, interruttori e pulsantiere;
 - c) prestazioni da effettuarsi a cadenza bisettimanale:
 - lavaggio su entrambe le facce di tutte le vetrate mobili, infissi, porte, finestre e similari;
 - pulizia delle superfici radianti e dei corpi illuminanti di ogni genere;
 - pulizia delle sale riunioni al secondo piano e al piano seminterrato;
 - d) prestazioni da effettuarsi nell'arco dell'anno solare:
 - un intervento di lavaggio della vetrata (interna ed esterna) del giroscale con piattaforma;
 - un intervento di lavaggio radicale, con attrezzature e prodotti sopecifici, della pavimentazione in granito del giroscale, dei relativi pianerottoli e del piano seminterrato;
 - quattro interventi, su chiamata, per la manutenzione ordinaria (taglio e raccolta erba, potature piante, etc.) del verde esterno nonché per il diserbo su pavimentazioni esterne.
2. L'elencazione di cui al c. 1 non esime l'impresa appaltatrice dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione degli ambienti connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica degli stessi e di quanto in essi contenuto.

Art. 5 – Prodotti

1. Il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti acquistati dall'impresa appaltatrice a proprie cura e spese e rispondenti alle normative vigenti in Italia con particolare riferimento alla loro biodegradabilità e tossicità.
2. La tipologia qualitativa del materiale fornito dall'impresa appaltatrice per il riempimento dei distributori localizzati nei servizi igienici (salviette asciugamani, carta igienica, etc.) dovrà essere concordata con il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione.
3. A richiesta dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, l'impresa appaltatrice dovrà:
 - indicare le tipologie dei prodotti utilizzati con la precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie;
 - fornire copia delle schede tecniche dei prodotti impiegati nello svolgimento del servizio, incluse le caratteristiche inerenti la riduzione della carica batterica.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare prelievi a campione dei prodotti e delle soluzioni pronte per l'uso utilizzati dall'impresa appaltatrice al fine di verificarne le caratteristiche e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
5. È vietato l'uso di prodotti tossici o corrosivi e in particolare acido cloridrico. Inoltre, è vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti in pietra e sulle piastrelle.

Art. 6 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Nello svolgimento del servizio l'impresa appaltatrice dovrà adottare, autonomamente e a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Amministrazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza per garantire l'incolumità dei propri dipendenti addetti al servizio, dei dipendenti dell'Amministrazione e dei terzi.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio.
3. Prima dell'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (d.u.v.r.i.).
4. Tutte le attrezzature e i macchinari impiegati dall'impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'impresa appaltatrice dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso dei prodotti e delle attrezzature specifici per ogni tipo di prestazione, vigilando continuamente sui luoghi di lavoro al fine di identificare eventuali ulteriori rischi specifici, adottando le cautele e misure del caso.
6. L'impresa appaltatrice dovrà prendere adeguata conoscenza del piano di emergenza relativo all'edificio in questione e dovrà farne rispettare i contenuti da parte dei propri dipendenti addetti al servizio.

Art. 7 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo per lo svolgimento del servizio è stabilito in 7.920,00 € (settemilanovecentoventi virgola zerozero euro) oltre all'i.v.a. Detto corrispettivo sarà pagato mensilmente dall'Amministrazione all'impresa appaltatrice, in dodicesimi, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura relativa al mese precedente.
2. A partire dal 2019 detto corrispettivo sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT (prendendo a riferimento il mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) e solo qualora detta variazione fosse positiva.

Art. 8 – Responsabilità per danni ed assicurazione

1. L'impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile di eventuali danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'edificio oggetto del servizio di pulizia, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone dalla stessa dipendenti. Inoltre, l'impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati a terzi (inclusa tra questi l'Amministrazione) in ragione dello svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza dello svolgimento del servizio in questione.
2. A tal fine, entro quindici giorni dall'attivazione del servizio l'impresa appaltatrice dovrà presentare all'Amministrazione copia di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (inclusi tra questi l'Amministrazione) derivante dallo svolgimento del servizio con massimale unico non inferiore a 2.500.000,00 € per sinistro.

Art. 9 – Segretezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del servizio

1. L'impresa appaltatrice dovrà istruire i propri dipendenti affinché gli stessi mantengano il più assoluto segreto in merito alle informazioni relative ad atti o procedimenti di competenza dell'Amministrazione eventualmente apprese nello svolgimento del proprio lavoro.

Art. 10 – Verifiche

1. L'Amministrazione si riserva di verificare, a mezzo di proprio personale o di terzi, la conformità delle prestazioni effettuate rispetto a quanto previsto nel presente c.s.a.. A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, con il preavviso di almeno una settimana, il giorno e l'ora in cui saranno effettuate le prestazioni di cui all'art. 4, c. 1, lett d), del presente capitolato.


Art. 11 – Inadempimento dell'impresa appaltatrice

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.P. 23/1990 e fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione d'ufficio del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'impresa appaltatrice.
2. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, all'impresa appaltatrice sarà corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.
3. In caso di ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice tali da recare grave pregiudizio all'Amministrazione, quest'ultima, previa diffida, potrà disporre che l'esecuzione avvenga ad opera di terzi, essendo in ogni caso a carico dell'impresa appaltatrice le maggiori spese e i danni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE


Luca Cerana



IL MEMBRO ANZIANO
Alberfo Giovanella




IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **22/12/2017** per rimanervi fino al giorno **01/01/2018**.




IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **02/01/2018**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

